

**TRIBUNALE DI MANTOVA
IL GIUDICE TUTELARE**

- letto il ricorso n. 5733/10 R.G. vol. con il quale la dott. V. C. ha richiesto, ai sensi dell'art. 406 III. co. c.c., la nomina di un amministratore di sostegno in favore di B. P.;
- osservato che B. P. non è comparsa;
- rilevato che l'istante, come dalla medesima chiarito nel corso dell'udienza, è il medico psichiatra che ha in cura B. P. ed opera presso il Centro psico-sociale di

M. di cui non è, tuttavia, la responsabile;

osservato che l'art. 406 III co. c.c. attribuisce la legittimazione a proporre il ricorso di cui all'art. 404 c.c. unicamente ai "responsabili" dei servizi ossia a quanti ne hanno la rappresentanza esterna e non anche ai singoli operatori ai quali

spetta unicamente il potere-dovere di dare notizia al Pubblico Ministero o al responsabile della struttura (nel senso sopra chiarito) di fatti che rendano opportuna l'apertura del procedimento;

p.t.m.

dichiara inammissibile il ricorso.

Si comunichi.

Mantova il 20 gennaio 2011.

IL GIUDICE TUTELARE
dott. Mauro Bernardi